

2.5.1 Malattie

Indice:

- a. Introduzione
- b. Disciplina
- c. Normativa di riferimento

La malattia costituisce uno degli istituti, delle assenze dal servizio, più importanti e su cui il legislatore è intervenuto più di frequente

a. Introduzione

La materia delle assenze del personale con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, è disciplinata in via principale dal CCNL sottoscritto il 29/11/2007, ma le norme sulle numerosissime fattispecie di assenze dal servizio si rinvengono anche in moltissime altre fonti. Da ultimo le importanti modifiche introdotte in materia di assenze per malattia e permessi retribuiti dal D.L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008.

Il rapporto di impiego e dunque le mansioni svolte dal dipendente possono trovare occasione di modifica e variazione a seguito dell'applicazione dei seguenti istituti:

1. Malattia
2. Maternità
3. Aspettativa: che determina la sospensione dell'obbligo della prestazione lavorativa.

b. Disciplina

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi lavoro. Superati i periodi di conservazioni del posto previsti, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutive del preavviso. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti tenuto conto della preparazione culturale e professionale. I periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio, è fissato nell'intera retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza; il 90 per cento per i successivi tre mesi di assenza; il 50 per cento della retribuzione per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto.

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all' amministrazione in cui il dipendente presta servizio.

Il controllo preventivo riguarda i decreti con periodi di malattia ai quali si applica la riduzione del trattamento economico , con allegati i vari certificati medici.

c. Normativa di riferimento

- ✓ CCNL Comparto Scuola 2006-2009
- ✓ CCNL Comparto Ministeri 2006-2009
- ✓ CCNL Ministeri Integrativo del 16/05/2001
- ✓ CCNL Comparto AFAM 2006-2009
- ✓ D.L. 112/2008